



1438648



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA**



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Roma, 8 febbraio 2011

Ill.mo Dott.
Ciro Monsurrò
Presidente della Sezione Fallimentare
del Tribunale di Roma
Viale Giulio Cesare, 54/B
00192 Roma

Ill.mo Presidente,

con la presente ci riferiamo alla Sua nota in data 2 novembre 2010, prot. n. 280/10/P, avente ad oggetto *“requisiti minimi per la nomina dei curatori fallimentari”*, apprezzandone le motivazioni ispiratrici, tanto con riguardo all’elevato profilo professionale richiesto agli aspiranti Curatori Fallimentari (nonché alle altre figure professionali indicate sempre nella Sua nota) quanto con riguardo alla disposta pubblicazione, sul sito internet del Tribunale, dei fallimenti dichiarati e delle relative nomine, in un’ottica di maggiore trasparenza e rotazione degli incarichi.

In queste brevi considerazioni, condivise dai Consigli degli Ordini che ci onoriamo di rappresentare, muoviamo quindi le nostre riflessioni dai principi enunciati nel paragrafo *“le ragioni della scelta”*, sia in relazione agli aspetti generali – quali l’esaltazione e l’ottimizzazione dell’azione sinergica del G.D. e del Curatore – sia con riguardo alle intangibili prerogative del Tribunale circa la discrezionalità nella nomina del Curatore, con l’unico limite del possesso da parte del professionista dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. ed in merito alla garanzia, oltre che della personale fiducia, anche della celere ed ineccepibile gestione delle procedure.

Ci pare forte, peraltro, il rilievo contenuto nello stesso paragrafo in merito alla preparazione dei Curatori *“il cui livello professionale medio appare, oggi, abbastanza basso”*, tenuto conto che i nostri iscritti curano, anche per il tramite di molteplici iniziative dei nostri Ordini, un costante aggiornamento professionale. Al riguardo cogliamo lo spunto dal Suo rilievo per rinnovare la disponibilità degli Ordini che rappresentiamo ad organizzare - assieme ai Consiglieri della Sezione Fallimentare del Tribunale disponibili ad offrire il proprio autorevole ed amichevole

contributo - convegni ed eventi formativi cui possano partecipare tutti i nostri iscritti, intenzionati ad accrescere la propria professionalità *in subiecta materia*.”

Circa i requisiti soggettivi e professionali, frutto di autonoma e insindacabile determinazione della Sezione, non intendiamo entrare nel merito degli stessi, proprio perché riconosciamo costituire la loro individuazione una prerogativa del Tribunale.

Ci permetteremmo, però alcune brevi osservazioni che derivano soprattutto dalla imprescindibile esigenza dei due Ordini di considerare e mettere sullo stesso piano tutti gli iscritti, senza distinzione alcuna.

Sotto questo profilo, rileviamo uno schema eccessivamente rigido nelle modalità di accesso all'elenco da parte dei giovani o di nuovi professionisti, che, nell'ipotesi prefigurata, sembrerebbe essere legato all'apertura di spazi derivanti dalla cancellazione di Curatori dagli elenchi.

In proposito riteniamo che la discrezionalità del Tribunale consenta di scegliere in piena autonomia il professionista a cui conferire incarichi di Curatore, ma non di negare l'iscrizione negli elenchi a professionisti, che ne hanno titolo in base alla legge.

Con riguardo soprattutto ai giovani professionisti al loro primo incarico, esattamente viene privilegiata la constatata partecipazione ai corsi di diritto fallimentare organizzati dagli Ordini professionali.

Purtuttavia sarebbe utile valorizzare anche la concreta e documentata esperienza maturata da questi stessi giovani, quali collaboratori di Curatori fallimentari esperti, istituendo un apposito elenco a questi riservato presso la Sezione Fallimentare.

Prendiamo, inoltre, atto, con favore, dell'intendimento di riservare gli incarichi conferiti dal Tribunale di Roma ai professionisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali territoriali.

Con particolare riferimento ai “Difensori delle procedure concorsuali davanti alle Commissioni Tributarie” apprezziamo la scelta operata dalla Sezione Fallimentare da Lei presieduta di poter contare su un bacino di professionisti esperti ed affidabili; peraltro riteniamo che in detto elenco possano essere ricompresi i professionisti che abbiano svolto l'attività di difensore anche fuori dalle procedure concorsuali, purché dimostrino adeguata esperienza.

Di una certa delicatezza, proprio sotto il profilo dei rapporti dell'Ordine con i propri iscritti, risulta la previsione delle inculpazioni in sede disciplinare o penale.

Come noto il provvedimento che inibisce di assumere l'ufficio di curatore, anche con riferimento all'art. 28 L.F. è quello della radiazione (e, temporaneamente, quello della sospensione).


Pertanto il riferimento ad una qualsiasi sanzione disciplinare appare eccessiva, potendo essere stata comminata dagli Ordini una semplice censura per talune ipotesi che implicano una negligenza non grave, insuscettibile per se stessa di porre in discussione la competenza e l'affidabilità del professionista sanzionato.

Confidiamo, Illustre Presidente, che le notazioni espresse possano contribuire, come è nostro intento, al miglioramento della gestione delle procedure concorsuali, nel quadro di un costante riconoscimento del ruolo e della valorizzazione delle figure professionali coinvolte.

Con ossequio.

Il Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
di Roma

(Avv. Antonio Conte)



Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma

(Dott. Gerardo Longobardi)

